



COMUNE DI GREZZANA

PROVINCIA DI VERONA

37023 GREZZANA (VR) - Via Roma, 1 - Tel 0458872511 - Fax 0458872510 - P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 1

PROT. N. _____

GREZZANA, 05/01/2018

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

RICHIAMATA la comunicazione prot. n. 1 del 01.01.2018 della Sala Operativa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 36 in data 02.01.2018, relativo all'incendio che ha interessato due autovetture parcheggiate sotto una tettoia in cemento armato sita in Via Lucio Anzio di Grezzana n. 1, di proprietà della Sig.ra Melchiori Adriana;

PRESO ATTO che dalla succitata comunicazione dei VV.FF. risulta essere stata disposta diffida all'uso dei locali adibiti ad abitazione soprastanti il luogo dell'incendio, in quanto a causa del calore le strutture potrebbero aver subito dei danni;

VISTO il verbale di sopralluogo dell'Ufficio Edilizia Privata e dell'Ufficio di Polizia Municipale prot. n. 0000147 del 03.01.2018, con il quale si conferma integralmente quanto disposto dal succitato comunicato dei VV.FF. con la nota prot. n. 1/2018;

RITENUTO pertanto necessario l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, anche ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., al fine di eliminare la situazione di pericolo a tutela della pubblica e privata incolumità;

VERIFICATO che l'immobile risulta già transennato con nastro bianco e rosso di pericolo, così da impedire l'ingresso a qualsiasi persona non autorizzata;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra evidenziato, provvedere in merito, al fine di eliminare qualsiasi pericolo;

VISTO l'art. 70 del vigente Regolamento Edilizio;

AI SENSI l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ORDINA

per tutte le motivazioni in premessa citate alle Ditte:

- Melchiori Adriana, nata a Verona il 15.10.1951 – C.F. MLCDRN51R55L781E, residente a Grezzana (VR) in Via Gerolamo Scala n. 4/a, in qualità di proprietaria;
- Zanfaverò Clara, nata a Verona il 04.09.1991 – C.F. ZNFCLR91P44L781Q, residente a Grezzana (VR) in Via Lucio Anzio n. 3, in qualità di affittuaria;

- 1) di non utilizzare i locali adibiti ad abitazione soprastanti il luogo dell'incendio;
- 2) di continuare a mantenere interdetto ogni accesso alle porzioni di fabbricato interessate dall'incendio, nonché l'apposizione di cartelli di pericolo ben visibili e di ogni altra struttura ritenuta necessaria, così da impedire l'accesso a chiunque non preventivamente autorizzato;
- 3) di eseguire e produrre al Comune ed ai Vigili del Fuoco idonea perizia tecnica, redatta da tecnico (ingegnere) abilitato all'esercizio della libera professione, a verifica delle condizioni di sicurezza delle parti strutturali e non dell'immobile interessato dall'incendio, ivi compreso gli impianti. La perizia tecnica dovrà evidenziare eventuali lavori necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza che ne possano garantire il ripristino dell'utilizzo dell'immobile;

DISPONE

- a) che la revoca della presente ordinanza potrà avvenire solo dopo la presentazione all'ufficio tecnico del Comune di una perizia tecnica redatta da libero professionista abilitato alla professione (ingegnere) che certifichi l'idoneità statica delle parti strutturali e non, nonché la regolarità degli impianti per il ripristino delle condizioni di utilizzo dell'abitazione;
- b) nel caso la perizia evidenziasse la necessità di interventi (strutturali e non) il proprietario dell'immobile dovrà provvedere ad inoltrare idonea comunicazione all'ufficio tecnico del Comune, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., costituente titolo all'esecuzione dei necessari lavori;
- c) la documentazione di cui al succitato punto a) (perizia) dovrà essere presentata nel più breve tempo possibile, strettamente necessario alla verifica, atteso che l'immobile non potrà essere utilizzato fino a revoca del presente provvedimento;

DISPONE ALTRESI'

- la notifica della presente Ordinanza, per ogni effetto di Legge, alle Ditte Melchiori Adriana e Zanfaverò Clara, come in premessa identificate;
- l'invio di copia della presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo;
 - Comando Provinciale VVF di Verona;
 - Area Assetto e Sviluppo Urbanistico ed Edilizio- sede;
 - Area Servizi Tecnici per LL.PP., Tutela del Territorio, del Patrimonio e Servizi per la Sicurezza – sede;
 - Ufficio di Polizia Municipale – sede – per la verifica dell'osservanza della presente Ordinanza;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO

(Arturo Alberti)